

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE LAVORO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

tra

Presidente del Tribunale Ordinario di Bari - *dott. Domenico De Facendis*
Presidente della Sezione Lavoro - *dott.ssa Maria Luisa Traversa*
Presidente del C.O.A. di Bari - *avv. Giovanni Stefani*

- premesso che i protocolli di intesa hanno la finalità di uniformare le prassi e non possono intervenire sulle disposizioni legislative;
- visto il decreto n. 61/2020 adottato dal Presidente del Tribunale in data 8.5.2020 e contenente misure organizzative anche per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, adottato secondo la procedura prevista dall'art. 83 D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020;
- fermo restando tutto quanto previsto in detto decreto,

si stabilisce quanto segue:

A) UDIENZE DA SVOLGERSI IN PRESENZA

Ai sensi della lettera e) del comma 7 del richiamato art. 83, la trattazione in presenza è riservata, ove ritenuto dal giudice necessario, ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, alle cause di licenziamento o recesso datoriale in genere con tutela reintegratoria e ai procedimenti di rito cd. Fornero; ai procedimenti ex art. 28 L. 300/1970.

La trattazione in presenza potrà essere disposta dal Giudice anche qualora quest'ultimo ritenga di accogliere l'apposita motivata istanza formulata dalle parti. Nel caso in cui detta istanza non trovi accoglimento, l'udienza sarà fissata (ove tanto non sia già accaduto) in epoca successiva al luglio 2020.

Sia la individuazione dei procedimenti che la loro ripartizione in fasce orarie dovranno tempestivamente essere comunicate alle parti, preferibilmente (e compatibilmente con la speditezza della materia cautelare) dieci giorni prima della data fissata.

Tenuto conto delle indicazioni igienico-sanitarie contenute nei diversi provvedimenti adottati al riguardo dal Governo e dalle altre Autorità competenti nonché del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento e di contrasto alla



diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19, datato 24.4.2020 e sottoscritto dai capi degli uffici giudiziari operanti in Bari e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, le udienze con svolgimento in presenza dovranno tenersi previa adozione di ogni cautela e strumento indispensabile a preservare la salute di tutti i soggetti presenti.

In particolare, si sottolinea che le parti e i loro difensori sono invitati a rispettare rigorosamente gli orari fissati dal Giudice. Si rammenta che potranno accedere al Palazzo di Giustizia solo per il tempo strettamente necessario, che è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche e che è vivamente raccomandato l'utilizzo di guanti monouso.

B) UDIENZE DA SVOLGERSI IN TRATTAZIONE SCRITTA

Ove non disponga la trattazione in presenza, il Giudice procederà a trattare con la modalità della "TRATTAZIONE SCRITTA" di cui alla lett. h) comma 7 art. 83 citato, le controversie che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dando priorità alle seguenti materie:


1. ai procedimenti di natura cautelare (ivi inclusi i reclami e le sospensive della provvisoria esecutività dei provvedimenti impugnati);
2. alle cause di licenziamento o recesso datoriale in genere con tutela reintegratoria e ai procedimenti di rito cd. Fornero;
3. ai procedimenti ex art. 28 L. 300/1970;
4. alle cause mature per la decisione in conformità a quanto disposto nel programma di gestione.

A seguito di istanza congiunta formulata dalle parti personalmente almeno cinque giorni prima della data fissata, l'udienza già fissata sarà rinviata ad epoca successiva al luglio 2020.

Il decreto di fissazione dell'udienza da svolgersi in trattazione scritta sarà adottato secondo le seguenti modalità:

1. Il giudice - individuate le cause che possono essere trattate secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) - provvederà a comunicare alle parti, con provvedimento depositato in via telematica e comunicato almeno 10 giorni prima dell'udienza dalla Cancelleria (che procederà anche alla corrispondente annotazione nello storico del fascicolo telematico), quanto segue:

- La trattazione della controversia con la modalità della "trattazione scritta".




- La fissazione della data in cui verrà celebrata l'udienza con la modalità della trattazione scritta.
- L'assegnazione alle parti di un termine fino a cinque giorni prima dell'udienza, per il deposito telematico delle note sintetiche scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. A tal fine, per garantire l'instaurazione del corretto contraddittorio, sarà anche previsto l'eventuale scambio tra avvocati, a mezzo posta certificata, delle suddette note sintetiche scritte.


Si ribadisce l'invito alle parti, già contenuto nel punto 19 del decreto presidenziale n. 61/2020 a fare ricorso al deposito in via telematica (in files editabili) dei ricorsi introduttivi del giudizio, delle memorie di costituzione e in genere degli scritti difensivi in file editabili.

2. Se la causa risulterà matura per la decisione, il Giudice potrà concedere su richiesta delle parti un rinvio per la discussione e la decisione con la concessione di apposito termine per la redazione di note di cui all'art. 429, co. 2 c.p.c.;
3. Il Giudice, alla data d'udienza fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui sopra; lette le note, assumerà uno dei seguenti provvedimenti da depositare in via telematica:
 - proposte conciliative.
 - provvedimenti istruttori.
 - provvedimenti decisori, da emettere all'esito della trattazione scritta dell'udienza con deposito in via telematica del provvedimento decisorio (dispositivo con eventuale motivazione contestuale ovvero ordinanza cautelare).

Nel caso in cui le parti intendano conciliarsi, il verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. sarà depositato in telematico con la firma di entrambi i difensori muniti di procura speciale (anch'essa da depositarsi telematicamente). Il Giudice lo firmerà. La cancelleria lo inserirà, previa scansione, nel fascicolo telematico. Qualora il Giudice ritenesse di apportare modifiche al verbale di conciliazione, le comunicherà alle parti, dando nuovo termine per la firma e la ritrasmissione del verbale. Il Giudice darà atto di tali adempimenti nel consequenziale provvedimento di estinzione e cancellazione della causa.

Nel caso di trattazione di reclami avverso provvedimenti di natura cautelare, la trattazione della causa si svolgerà sempre con le modalità dello scambio delle memorie scritte e la camera di consiglio tra i componenti del Collegio sarà tenuta con collegamento da remoto.





C) UDIENZE DA SVOLGERSI IN REMOTO

Ove non disponga la trattazione in presenza o la trattazione scritta, il Giudice potrà procedere alla celebrazione delle udienze di lavoro e di quelle di previdenza ed assistenza obbligatoria (inclusi i procedimenti *ex art.445 bis c.p.c.*), che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dall'ausiliario ai sensi dall'art. 83 comma 7 lett. f), mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento della DGSIA; il tutto ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dalla consistenza del ruolo di ciascun giudice.

Verranno osservate le seguenti modalità:

1. Le suddette udienze saranno fissate in orari distinti e congruamente distanziati ed il loro svolgimento dovrà comunque avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti e dei loro difensori.
2. Prima della udienza il Giudice farà comunicare ai procuratori delle parti il giorno, l'ora e le modalità di collegamento almeno dieci giorni prima della data dell'udienza.
3. Il Giudice terrà conto delle istanze degli avvocati con le quali sia segnalato il loro contemporaneo impegno dinanzi ad altro Giudice, sempre in udienza da remoto, provvedendo ad una diversa fissazione di data o di orario.
4. Il provvedimento suddetto recherà l'indicazione espressa che, previa verifica della regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
5. I procuratori delle parti, a seguito dell'avvenuta comunicazione del provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza, depositeranno nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria - ove non già contenuti nei rispettivi atti di costituzione - attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
6. Alla udienza il Giudice darà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata la identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi delle parti, della loro libera volontà.


7. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale.
8. Non è ammessa la registrazione, con qualunque mezzo, delle udienze svolte con modalità da remoto.
9. In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari o di impossibilità di ripristino, il Giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

DISPOSIZIONI FINALI


1. Al fine di evitare inutili dispersione di risorse e di garantire la funzionalità del servizio, considerata l'imponente mole di provvedimenti già emessi, saranno comunque salvaguardate tutte le disposizioni dei Giudici per la ricalendarizzazione e la trattazione delle udienze nel periodo fino al 31 luglio 2020, già dagli stessi adottate sulla base dei decreti presidenziali n. 57/2020 del 27.4.2020 e n. 61/2020 dell'8.5.2020.
2. Gli ulteriori provvedimenti che conterranno rinvii dovranno fare in modo che questi ultimi siano il più possibile contenuti, tenendo conto delle peculiarità del ruolo di ciascuno e di quanto previsto nel vigente programma di gestione.

Bari, 21 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Bari



Il Presidente della Sezione Lavoro



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari

